



ASGS Verein höhere Berufsbildung
STPS Association pour la formation professionnelle supérieure
SLPS Associazione per la formazione professionale superiore

Associazione svizzera promotrice per la formazione professionale superiore
nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di esperta ed esperto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)

del 17 gennaio 2023 (bozza)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Le esperte e gli esperti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (esperte ed esperti SLPS) sono responsabili della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si occupano di individuare i pericoli, valutare i rischi e fornire consulenza, come pure garantiscono e verificano la conformità giuridica delle misure adottate. Influiscono sul lavoro di prevenzione nel settore SLPS in modo determinante, promuovono lo sviluppo di una cultura della prevenzione a lungo termine e si posizionano come esperti tecnici.

Operano in aziende di ogni settore e dimensione, preferibilmente in una posizione di direzione tecnica, nelle società di consulenza specializzate, nell'ambito delle soluzioni

interaziendali MSSL¹, delle organizzazioni specializzate o degli organi di esecuzione (tra cui Suva, SECO e ispettorati cantonali del lavoro).

All'interno di un'azienda o in qualità di servizio specializzato esterno, le esperte e gli esperti SLPS lavorano a stretto contatto con la direzione, i superiori di linea, gli attori SLPS e, in base alla situazione, con i lavoratori. Forniscono supporto ai responsabili nei progetti di investimento.

1.22 Principali competenze operative

Le esperte e gli esperti SLPS supportano la direzione, fornendo una consulenza completa riguardo alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute nonché integrando questi temi nella strategia, direzione e pianificazione dell'azienda. Fungono da interfaccia tra gli attori SLPS in azienda, la direzione e i servizi specializzati esterni.

Le esperte e gli esperti SLPS sono responsabili della gestione dei rischi nel settore SLPS, che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e la rilevazione sistematica di possibili conseguenze nonché della loro frequenza prevista. Da qui derivano misure per l'azienda e si assumono la responsabilità della loro attuazione conforme alla legge come pure di una comunicazione adeguata ai diversi interlocutori e della conseguente sensibilizzazione sui temi SLPS a tutti i livelli della scala gerarchica.

Gestiscono il settore specialistico SLPS in azienda, del quale hanno anche la responsabilità di budget. Organizzano corsi di formazione continua e perfezionamento professionale per i loro collaboratori e coordinano eventi specialistici (ad es. riunioni di team SLPS).

Le esperte e gli esperti SLPS fanno parte di reti nazionali e internazionali, all'interno delle quali scambiano informazioni con colleghi specializzati e partecipano a iniziative e campagne, che attuano in azienda in base alle esigenze specifiche di quest'ultima.

Le esperte e gli esperti SLPS supportano la direzione nel promuovere la cultura aziendale e della prevenzione nel settore SLPS attraverso misure creative e assicurano la partecipazione attiva sia dei lavoratori sia della direzione stessa.

1.23 Esercizio della professione

Le esperte e gli esperti SLPS operano in un contesto complesso e dinamico. Spesso lavorano in team, la cui composizione varia in base all'incarico e alla situazione. Sono sempre in grado di adattarsi a composizioni di team e lavoratori di vario tipo, anche con background in parte diversi (tra cui posizione gerarchica in azienda, età, formazione, cultura), e di reagire rapidamente a nuove situazioni.

Le esperte e gli esperti SLPS godono di un livello elevato di autonomia, automotivazione e responsabilità. Nell'ambito della routine lavorativa, spesso decidono in maniera autonoma e diretta, a seconda della situazione, ma anche insieme ad altri servizi interni coinvolti, tenendo conto degli aspetti aziendali. Influenzano il budget del settore SLPS e decidono quali campagne e iniziative realizzare, compreso il relativo calendario. Anche l'individuazione dei pericoli e la scelta dei metodi di valutazione dei rischi rientrano nel loro ambito di responsabilità, al pari del ricorso a specialisti e servizi specializzati esterni nel caso di problematiche

¹ Conformemente alla Direttiva CFSL n. 6508 concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

complesse. Elaborano misure creative e dispongono di solide conoscenze delle basi legali nonché dello stato attuale della tecnica, il che consente loro di fornire consulenza alla direzione dell'azienda e di sensibilizzarla sulle richieste SLPS.

Reagiscono in maniera flessibile agli eventi e alle situazioni insolite, cercando soluzioni. Di fronte a divergenze di opinione con la direzione dell'azienda o con i lavoratori, dimostrano le loro capacità di comunicazione e di negoziazione. Sono in grado di dare giudizi critici e di dimostrare fermezza.

Una mentalità analitica e lungimirante, come pure la capacità di interpretare i dati aziendali, sono requisiti fondamentali per il lavoro delle esperte e degli esperti SLPS. Riconoscono tempestivamente nuovi rischi per la sicurezza e la salute e agiscono di propria iniziativa.

1.24 Importanza della professione per la società, l'economia, l'ambiente e la cultura

Le esperte e gli esperti SLPS esigono e promuovono l'individuazione dei pericoli e valutano i rischi nel modo più lungimirante e completo possibile. Garantiscono che le responsabilità SLPS siano note nonché chiaramente disciplinate. Contribuiscono in misura sostanziale a evitare gli infortuni sul lavoro nonché a preservare e promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori. In questo modo, aiutano l'azienda a poter contare su lavoratori sani e motivati, con conseguente riduzione dei costi legati alle assenze, aumento di produttività e di competitività.

Le esperte e gli esperti SLPS aiutano a integrare la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute nella strategia dell'azienda, ancorandole in modo stabile agli obiettivi aziendali, per conseguire un miglioramento continuo e duraturo. Forniscono così un contributo importante e coerente nel tempo al successo dell'azienda, al raggiungimento degli obiettivi aziendali nonché al consolidamento di una cultura della prevenzione nel settore SLPS tanto nelle imprese quanto, a lungo termine, a livello di consapevolezza sociale.

Nello svolgimento della loro attività, fanno in modo che i loro collaboratori utilizzino materiali e sostanze il più possibile sostenibili, meno pericolosi per le persone e l'ambiente, e tengono conto di questi aspetti nei sistemi di gestione. Essi sostengono gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera promotrice per la formazione professionale superiore nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro (Associazione per la formazione professionale superiore SLPS)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da 5 a 7 membri e nominata dal comitato direttivo dell'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento del diploma;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
 - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 Il bando dell'esame è pubblicato almeno 40 settimane prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali: tedesco, francese e italiano.

3.12 Il bando indica almeno:

- a) le modalità di svolgimento dell'esame;
- b) le date d'esame;
- c) la tassa d'esame;
- d) la data di consegna del lavoro di diploma
- e) la sede dell'esame;
- f) l'ufficio d'iscrizione;
- g) il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso del titolo di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) con attestato professionale federale o di una qualifica equivalente e può dimostrare almeno tre anni di pratica professionale nel settore SLPS dal conseguimento di tale titolo;

oppure

- b) ha concluso con successo un corso di perfezionamento professionale come ingegnere di sicurezza, medico del lavoro o igienista del lavoro conformemente all'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116) e può dimostrare una pratica professionale di almeno tre anni nel settore SLPS dal conseguimento del titolo.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di diploma completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 16 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno sette settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti per le parti d'esame orali;
 - c) la lista degli ausili disponibili per il colloquio tecnico.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;

d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	1.1 Lavoro di diploma	scritto
	1.2 Colloquio tecnico	orale
2	2.1 Caso di studio 1	scritto
	2.2 Caso di studio 2	scritto
3	Mini case	scritto
4	4.1 Simulazione di un caso	orale
	4.2 Riflessione	orale
Totale		390 min.

Parte d'esame 1: Lavoro di diploma e colloquio tecnico

Partendo dal caso di un'impresa, i candidati si confrontano con una situazione reale complessa, che studiano per individuarne il potenziale di miglioramento. Analizzano tale situazione e mostrano quali misure si potrebbero adottare per conseguire un miglioramento duraturo.

Il tema fa riferimento almeno ai campi di competenze operative di seguito indicati:

A – Attuare e sviluppare ulteriormente sistemi di gestione fondati su basi legali e requisiti normativi internazionali.

C – Gestire le interfaccia nel settore SLPS.

D – Riconoscere, valutare e gestire i rischi SLPS (gestione dei rischi nel settore SLPS).

E – Allestire concetti SLPS in contesti complessi.

G – Promuovere la cultura aziendale e della prevenzione nel settore SLPS.

All'inizio del colloquio tecnico i candidati presentano i risultati più importanti del loro lavoro di diploma. Successivamente rispondono alle domande dei periti riferite a tale lavoro e a ulteriori temi specifici.

Parte d'esame 2: Casi di studio

Per ciascuno dei due casi di studio, ai candidati vengono sottoposti uno o più casi realistici da sviluppare per iscritto. I candidati devono dimostrare di saper elaborare una problematica in modo mirato, pensare in modo articolato e promuovere soluzioni durature.

Vengono presi in esame i campi di competenze operative di seguito indicati:

A – Attuare e sviluppare ulteriormente sistemi di gestione fondati su basi legali e requisiti normativi internazionali.

B – Dirigere nel settore SLPS.

C – Gestire le interfaccia nel settore SLPS.

F – Tenere conto di approcci nazionali e internazionali nonché di culture diverse.

G – Promuovere la cultura aziendale e della prevenzione nel settore SLPS.

Parte d'esame 3: Mini case

I candidati elaborano una serie di casi realistici di ridotta entità. Dimostrano di saper riflettere sulle azioni da intraprendere in situazioni complesse, le quali, sul piano tematico, si collocano nei campi di competenze operative di seguito indicati:

D – Riconoscere, valutare e gestire i rischi SLPS (gestione dei rischi nel settore SLPS).

E – Allestire concetti SLPS in contesti complessi.

F – Tenere conto di approcci nazionali e internazionali nonché di culture diverse.

Parte d'esame 4: Simulazione di un caso e riflessione

I candidati affrontano oralmente una situazione problematica realistica e nel corso del colloquio cercano una soluzione con il soggetto o i soggetti interessati.

Sul piano tematico, la simulazione si colloca nei campi di competenze operative di seguito indicati:

B – Dirigere nel settore SLPS.

C – Gestire le interfaccia nel settore SLPS.

G – Promuovere la cultura aziendale e della prevenzione nel settore SLPS.

Nell'autoriflessione che segue analizzano il colloquio sotto la guida dei periti.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame è superato se:
- il voto complessivo non è inferiore a 4.0;
 - entrambe le voci della parte d'esame 1 ottengono un voto non inferiore a 4.0;
 - non più di una parte d'esame ottiene un voto inferiore a 4.0;
 - nessuna voce d'esame ottiene un voto inferiore a 3.0.
- 6.42 L'esame non è superato se il candidato
- non si ritira entro il termine previsto;
 - si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
 - il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- Esperta/Esperto della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) con diploma federale
- Expertin/Experte für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ASGS) mit eidgenössischem Diplom
- Experte/Expert de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS) avec diplôme fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- Expert in Occupational Safety and Health (OSH) with Advanced Federal Diploma of Higher Education

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** Su richiesta della commissione d'esame, il comitato direttivo dell'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS fissa le tariffe in base alle quali vengono remunerati sia i membri della commissione sia i periti.
- 8.2** L'Associazione si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui queste non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Würenlos,

Associazione per la formazione professionale superiore SLPS

Peter Schwander
Presidente

Pascal Richoz
Vicepresidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFP et 65 OFPr» (in francese e tedesco)